Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marcello Maggi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al nr.g.
da
M.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti
attore
nei confronti di

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

B.F., rappresentato e difeso dall'avv....

convenuto

Con atto di citazione notificato il 27-4-2017, M.G., nato a Taranto il..., ha convenuto in giudizio l'avv. B.F., nato a Grottaglie il..., esponendo: di essere nato dalla relazione sentimentale tra il B. e la propria madre M.R., intrattenuta nella seconda metà del 1957; che il B., non appena appreso della gravidanza della M. aveva interrotto drasticamente la relazione e si era allontanato da Grottaglie rifiutando ogni contatto e trasferendosi a Palermo; che in conseguenza il padre dopo la nascita del figlio non aveva provveduto a riconoscerlo; che nel 1964 M.R. per sfuggire all'ambiente di paese dove certi fatti erano visti con riprovazione, si era trasferita con il bambino a Genova pur non disponendo di casa e soldi, venendo ospitata dalla vecchia maestra di scuola F.P. in Salamina; che per mantenere il figlio la M. aveva lavorato a tempo pieno come governante fissa e collaboratrice domestica, ed era stata costretta ad internare il figlio G. per undici anni presso un collegio in Genova, la cui retta era corrisposta dalle istituzioni di beneficenza comunali; che madre e figlio avevano potuto così vedersi solo la domenica ed il mercoledì pomeriggio quando la genitrice aveva turno di riposo; che il bambino aveva vissuto con angoscia e sofferenza l'essere lontano dalla madre in ambiente sconosciuto, tanto che si era reso protagonista di diversi episodi di fuga dal collegio per raggiungere la genitrice che però non poteva accoglierlo nelle case ove lavorava; che all'età di sette-otto anni egli era stato informato dell'identità

del padre, e quando aveva compiuto sedici anni il cugino S.M.P. lo aveva accompagnato in Grottaglie presso lo studio professionale del B., nel frattempo divenuto un accorsato e facoltoso avvocato; che ciò era avvenuto perché il B. aveva manifestato al S.P. la volontà di conoscere il figlio, ma non quella di riconoscerlo ed accordargli mantenimento, istruzione ed educazione; che a parte tale incontro nessun rapporto era stato avviato tra figlio e padre, avendo nel frattempo quest'ultimo contratto matrimonio e formato una famiglia con quattro figli; che l'avv. B. si era sempre disinteressato del figlio nato fuori dal matrimonio ed era rimasto inadempiente agli obblighi derivanti dalla paternità; che con lettera del 9-10-2013 il proprio difensore aveva invitato l'avv. B. al riconoscimento volontario ex art. 254 c. civ. ed il convenuto aveva risposto con tre lettere raccomandate dal contenuto inopportuno dandogli del lei e firmandosi avvocato; che pertanto egli era stato costretto a promuovere giudizio per riconoscimento giudiziale di paternità che si era concluso con sentenza n..../2016 di questo Tribunale, passata in giudicato, con cui era stato accertato che egli era figlio dell'avv. B.; che in ragione di tali fatti era palese il proprio diritto a conseguire risarcimento del danno patrimoniale connesso al mancato adempimento da parte del padre degli obblighi di mantenimento di cui agli artt.147 e 148 c. civ., dei danni esistenziali collegati alla totale mancanza di assistenza, materiale, morale e psicologica da parte del genitore, alla carenza di qualsivoglia rapporto affettivo con il padre e la sua famiglia, alla perdita di una sicura prospettiva di inserimento sociale e lavorativo, livello di vita e capacità economiche adeguati alla classe socio economica del padre naturale, nonché dei danni morali collegati al mancato adempimento penalmente punito da parte del padre naturale dei doveri educativi e di assistenza morale; su tali premesse chiedeva la condanna del convenuto a risarcirgli tutti i danni connessi al mancato riconoscimento, da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 500.000 o nella diversa di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto, con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio con comparsa del 31-8-2017, il convenuto evidenziava di non avere intrattenuto alcuna relazione sentimentale ma un occasionale e sporadico rapporto nel 1957 con la M., la quale in seguito non aveva comunicato il proprio stato di gravidanza nè la nascita del bambino, né per i successivi 60 anni aveva fatto sapere nulla di sé e del figlio; che egli pertanto, ignaro di tutto, aveva continuato la propria vita normale conseguendo la laurea, fidanzandosi e contraendo nozze il 26-10-1963, svolgendo in seguito la professione di avvocato e giudice onorario per circa 28 anni in Grottaglie, senza mai allontanarsene; che nel 1958 egli si era allontanato per soli tre mesi dalla residenza per contrasti in ambito universitario con un docente dell'ateneo di Bari, intendendo iscriversi presso l'università di Palermo città nella quale, a tal fine, occorreva trasferire la residenza; che tuttavia pur dopo il trasferimento di residenza, l'università di Bari non aveva concesso il nulla osta, sicchè egli era aveva di nuovo cambiato la residenza da Palermo a Grottaglie, qui facendo rientro; che solo per tale motivo egli aveva temporaneamente cambiato residenza, né poteva essere altrimenti, essendo egli ignaro della propria paternità naturale; che l'attore solo nel 1985 od 1986 si era presentato nel suo studio professionale dicendogli di avere saputo dalla madre di essere suo figlio; che in quella occasione il M. gli aveva chiesto informazioni sulla famiglia e sul lavoro ed egli lo aveva informato di tanto, mentre l'attore gli aveva detto di essere diplomato ed avere un buon posto di lavoro; al termine dell'incontro egli aveva concordato con il giovane di fissare un incontro con la M. per chiarire la vicenda, ma il giovane, pur confermando l'impegno assunto in tal senso, si era allontanato senza lasciare proprio recapito e da quel giorno non si era fatto più sentire, sicchè egli aveva pensato ad uno scherzo di pessimo gusto; che solo nell'ottobre 2013, dopo circa 27-28 anni da quell'incontro, egli aveva ricevuto una lettera dall'avv. Romeo, legale del M., nella quale gli veniva richiesta

spontanea dichiarazione di riconoscimento di paternità se si fosse inteso evitare uno scandalo; che l'invito da lui rivolto direttamente al M. per una soluzione bonaria della vicenda era rimasto ignorato tanto che l'attore, sebbene a tanto non costretto, aveva promosso il giudizio di accertamento di paternità nel quale egli si era costituito senza opporsi agli opportuni accertamenti genetici; che vi era difetto di legittimazione attiva del M. rispetto alla richiesta di danno patrimoniale, dal momento che al suo mantenimento avevano provveduto la madre M.R., che non aveva mai formulato alcuna richiesta di rimborso, ovvero l'istituto comunale la cui retta era pagata da istituzioni di beneficenza; che in seguito, compiuti i 18 anni, l'attore aveva conseguito l'indipendenza economica avendo instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato essendo tutt'oggi dipendente di L. s.p.a.; che comunque ogni pretesa di contenuto patrimoniale era prescritta; che infondata era anche la domanda di danno non patrimoniale non avendo M.R. mai portato a conoscenza di esso attore la gravidanza e la nascita del figlio, che quindi egli non aveva potuto vedere o seguire sino all'incontro del 1986, avendo la madre motu proprio inserito il figlio minore in collegio, sicché la responsabilità del danno era al più della sola M.; che inoltre sin dal 1986 l'attore aveva appreso dalla madre l'identità del genitore naturale, sicchè la domanda anche sul punto era prescritta ed andava respinta; che all'esito della consulenza tecnica genetica espletata nel procedimento civile di riconoscimento di paternità, egli aveva scritto al figlio G. numerose lettere raccomandate in data 21-10-2015,28-12-2015,3-2-2016,1-9-2016 e 15-10-2016 con cui spiegando di non avere appreso della sua esistenza sino al 1985-86, lo aveva reiteratamente invitato a manifestare la propria disponibilità ad incontrarlo e conoscerlo e ad instaurare un rapporto quanto meno di civile conoscenza anche con il coinvolgimento degli altri figli, non ricevendone alcun riscontro; che il 7-10-2016 egli aveva inoltrato missiva all'avv...., legale del M. perché interponesse i propri buoni uffici per consentirgli di instaurare un rapporto con quest'ultimo, ma gli era stato risposto che il M. non se la sentiva per il momento di incontrarlo, invitandolo piuttosto a far sapere come intendesse affrontare gli aspetti patrimoniali della vicenda; che in seguito gli era stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio; che il comportamento di assoluto diniego di rapporti del figlio G., animato da rancore e spirito di vendetta, gli aveva provocato rilevante turbamento psichico quale grave offesa alla propria onorabilità e dignità sia come essere umano che come genitore naturale, tenendo anche conto delle proprie precarie condizioni di salute e della età avanzata, generandogli danno non patrimoniale alla integrità psicofisica per il ristoro del quale spiegava domanda riconvenzionale al risarcimento nella misura di € 250.000, o in quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il giudizio istruito mediante prove orali, documentali ed informative presso INPS, è stato riservato per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.

1- La domanda di risarcimento del danno che il M. ha spiegato nei confronti del padre è conseguente alla assunta violazione, da parte del convenuto, degli obblighi derivanti dalla qualità di genitore, positivamente accertata con sentenza di questo Tribunale n..../2016, passata in giudicato. Essa si fonda sul presupposto di fatto della completa trascuranza da parte del B. delle sorti del figlio sin dal tempo della gravidanza della madre M.R. e della successiva nascita, con le conseguenti privazioni affettive, sofferenze psicologiche, limitazioni nelle risorse di mantenimento e nelle chances di percorso educativo e tenore di vita; ciò nonostante il fatto che il B. avesse avuto, secondo la tesi di parte attrice, consapevolezza della gravidanza e della procreazione, effetto di una relazione

sentimentale tra la madre ed il padre stabile e duratura, nota ai familiari e alla maggior parte dei compaesani del centro di Grottaglie.

Il B. nel costituirsi ha negato di avere intrattenuto una relazione stabile con la madre dell'attore, ed ha contestato di essere stato informato da parte di quest'ultima del concepimento e della successiva nascita del figlio, odierno attore. Egli ha dichiarato di avere conosciuto l'attore solo nell'anno 1985-1986 allorquando un giovane si era presentato presso il suo studio professionale in Grottaglie asserendo di essere suo figlio naturale in quanto nato dalla relazione con M.R..

2- Poiché la domanda principale si fonda sull'allegazione di un illecito omissivo - integrato dalla consapevole violazione da parte del convenuto dei doveri derivanti dal rapporto di filiazione spettava all'attore dimostrarne i presupposti di fatto; infatti il mancato riconoscimento del figlio naturale, per poter comportare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile ed essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto (Cassazione civile, sez. I 09/08/2021 n. 22496). In particolare l'attore aveva l'onere di dimostrare che il convenuto fosse stato posto a conoscenza del concepimento e della successiva nascita del proprio figlio in guisa da consentirgli di assolvere agli obblighi derivanti ex lege di cura ed assistenza morale, mantenimento, educazione ed istruzione. Ritiene infatti la giurisprudenza che in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, implica la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (v. in tal senso la pronuncia di legittimità da ultimo citata).

Nella specie l'attore non ha dato tuttavia prova adeguata del fatto costitutivo della domanda, ed in particolare del fatto che il convenuto avesse avuto conoscenza della gravidanza prima e della nascita poi , in guisa da consentirgli l'assolvimento degli obblighi giuridici connessi alla filiazione ex art.147 c.civ., sin quando tali doveri fossero stati attuali.

In primo luogo non può attribuirsi un significato univoco alla variazione anagrafica che il B. come documentato, effettuò nell'agosto del 1958, mese precedente quello di nascita dell'attore, trasferendo la propria residenza da G. dove era residente dalla nascita, a Palermo nel periodo da 5-8-1958 al 29-11-1958. Non è infatti provato a fronte della contestazione del convenuto - il quale ha affermato che il cambio di residenza fu motivato dal progettato trasferimento della sede di studi universitari da Bari a Palermo, poi non attuato a causa del mancato nulla osta dell'ateneo di provenienza - che il mutamento di residenza anagrafica fosse stato posto in essere dal B. allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità di padre. Osta decisamente a tale ricostruzione la brevità del periodo di mutamento di residenza durato appena tre mesi e mezzo, giacchè è documentato che la residenza fu ritrasferita in Grottaglie a fare data dal 29-11-1958, senza alcun successivo allontanamento. E' ragionevole ritenere che un allontanamento così limitato nel tempo non avrebbe affatto raggiunto un eventuale scopo perseguito dal convenuto di far perdere le proprie tracce a chi fosse stato interessato al riconoscimento del rapporto di filiazione naturale, o comunque di sottrarsi alle conseguenze del proprio operato.

La deposizione resa da M.R. non è neppure tale da fornire adeguato supporto probatorio alle affermazioni dell'attore. Va premesso che la M. non può essere considerata incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come eccepito dalla difesa del B. all'esito della deposizione dalla stessa resa. Invero è noto che l'interesse tale da legittimare ex art. 246 c.p.c. la dichiarazione di incapacità del testimone deve essere giuridico e non di mero fatto (Cassazione civile, sez. I, 7/6/2021, n. 15818), oltre che personale, concreto ed attuale (Cassazione civile, sez. I, 2/2/2021, n. 2286), e tale che avrebbe potuto consentire in astratto la partecipazione del testimone al medesimo giudizio in veste di attore, convenuto o interveniente; e d'altronde, l'interesse che determina l'incapacità deve essere valutato in concreto, facendo riferimento allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio, quale risultante dal contenuto delle domande e delle eccezioni ed indipendentemente dal loro fondamento (Tribunale Novara, sez. I, 23/09/2020, n. 420). In concreto l'attore ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno per la lesione di propri personali diritti mediante condotta omissiva del genitore (al mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale nei confronti del padre), rispetto all'accertamento del quale un interesse della madre non potrebbe che rivestire mero carattere di fatto ad un certo esito del giudizio.

Ciò chiarito, occorre necessariamente rilevare che la teste M., probabilmente in ragione di una condizione patologica dovuta all'età avanzata ed oggetto di documentazione medica, ha reso una deposizione molto lacunosa e generica, mostrando di non ricordare particolari assai rilevanti della propria vita e della vicenda per cui è causa. In particolare la M. non ha ricordato la propria data di nascita e la propria età, il nome del proprio fratello, il nome e la professione del convenuto, la collocazione temporale del colloquio intercorso tra padre e figlio (affermando tuttavia che era avvenuto quando il figlio G., detto R., era "grande"), il contenuto del loro colloquio, la data in cui il figlio aveva cominciato a lavorare. Inoltre la deposizione non consente di stabilire il tipo di relazione intercorsa tra la M. ed il B., né con certezza se quest'ultimo fosse stato informato della gravidanza e della nascita del figlio, in quale momento e con quali modalità.

Sul punto la M. ha ricordato che quando il figlio R. era nato lei non era sposata, e che quando il proprio fratello aveva saputo della gravidanza aveva "dato un sacco di botte al padre di R. proprio per quello che mi aveva fatto". Tale ultimo inciso, che farebbe pensare ad una acquisita conoscenza da parte del B. di una gravidanza a lui attribuita, è tuttavia non dimostrativo del fatto in questione in quanto privo di qualsivoglia riscontro estrinseco e di riferimenti di tempo e luogo in ordine all'episodio narrato, né consente di comprendere in qual modo la teste ne avesse appreso (se ad esempio direttamente o da altra fonte, allo stato non specificata né verificabile).

Va anche detto che non è stato in alcun modo dimostrato che il primo incontro tra padre e figlio in Grottaglie fosse avvenuto allorquando il M. era ancora minorenne (ossia, come allegato in citazione, nell'anno 1974) e su iniziativa del cugino S.M.P. che lo aveva accompagnato in Grottaglie presso lo studio legale del convenuto, e non piuttosto nell'anno 1985 o 1986 come invece sostenuto dall'avv. B.. Forniscono anzi sostegno a tale seconda versione dei fatti le deposizioni dei testi addotti da parte del convenuto. In particolare la teste D. già collaboratrice quale segretaria del convenuto, ha ricordato che nel periodo(dal 1983 al 1987) nel quale lo studio professionale dell' avv. B. era ubicato alla via M.I.G., e probabilmente egli anni 1985 o 1986, si era presentato presso quello studio un giovane il quale aveva chiesto di conferire con l'avvocato e che all'esito del colloquio il legale aveva spiegato alla teste "che il ragazzo aveva affermato di essere suo figlio naturale", che egli si era detto ignaro della cosa ,e che comunque aveva invitato il giovane "a discutere della vicenda, onde poterla

chiarire, con la madre del ragazzo". L'avv. B. aveva ulteriormente riferito alla teste di avere fornito la propria disponibilità ad un incontro con la M., che tuttavia in seguito non era avvenuto, essendosi peraltro il giovane allontanato senza lasciare il proprio recapito.

Analoga versione dei fatti hanno riferito i testi B.V. e B.P., figli del convenuto ricordando che una sera del 1985 o 1986 il padre tornando a casa aveva loro riferito della visita al proprio studio di M.G., e del fatto che questi aveva affermato di essere suo figlio naturale, avendolo appreso dalla madre M.R.; hanno aggiunto i testimoni da ultimo citati che il padre si era detto ignaro della circostanza ,e che durante il colloquio il M. aveva chiesto informazione in ordine alla vita ed alla professione ed alla situazione familiare del convenuto ,riferendo a sua volta di essere diplomato e di lavorare e che durante il colloquio l'avv. B. aveva invitato il proprio interlocutore a procurare un incontro con la madre per chiarire la vicenda. Hanno infine precisato i testimoni che nonostante gli accordi presi in occasione dell'incontro il M. non aveva più dato notizie di sè per i successivi 28-29 anni, sin quando nel 2013 non era pervenuta presso lo studio legale una lettera del suo legale, in cui il figlio aveva chiesto che il padre lo riconoscesse prospettando uno scandalo in caso contrario (dep. avv. B.P., collega di studio del resistente).

3- Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che convincano della circostanza dell'acquisita consapevolezza da parte del convenuto della procreazione di un figlio, ed in particolare del fatto che gli ne fosse stato informato dalla M. o da terzi prima dell'incontro del 1985-86 di cui hanno riferito i testimoni addotti dal B..

Neppure tale ultimo episodio rileva comunque quale fonte di responsabilità risarcitoria per la condotta tenuta nel periodo successivo, nel quale non vi è prova vi sia stato alcun contatto tra padre e figlio.

Come già accennato in precedenza, l'illecito cd. endofamiliare si configura secondo la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'inadempimento degli obblighi connessi alla filiazione (cfr Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652), essendosi chiarito che la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui determini la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile.

La Suprema Corte ha chiarito che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass n. 3079 del 16/2/2015).

Pertanto la configurazione dell'illecito omissivo è possibile sin quando perduri astrattamente il dovere giuridico di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio e di assistenza anche morale dello stesso. In particolare il dovere di mantenimento del genitore sussiste sin quando il figlio abbia non solo raggiunto la maggiore età, ma sia in grado di conseguire dal punto di vista patrimoniale un grado di autosufficienza economica che gli consenta di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

Dal punto di vista dell'assistenza e sostegno morale è da ritenere che l'obbligo paterno di fornirlo al figlio perduri in astratto sin quando l'avente diritto abbia raggiunto almeno presuntivamente una maturità tale da sopportare ed introiettare i disagi e le sofferenze connessi alla mancanza di una delle figure genitoriali.

In concreto è da rilevare:

-che come risulta dagli estratti contributivi INPS acquisiti in atti l'attore nel 1985/86 aveva già, dall'1-5-1976, intrapreso attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato con retribuzione fissa quale impiegato presso la E.D. s.p.a. (poi assorbita da S. s.p.a. e da ultimo L. s.p.a.), attività protrattasi sino al 2019, avendo quindi raggiunto autosufficienza economica nel senso prima specificato;

-che non è dimostrato come nel corso dell'incontro del 1985-86 il M. avesse offerto prove indicative, con elevata probabilità, della propria qualità di figlio naturale del convenuto, e che in seguito avesse sollecitato o coltivato ulteriori contatti con il padre sino alla missiva del proprio legale dell'anno 2013;

-che comunque nel 1985-86 l'attore aveva già raggiunto una età tale (27-28 anni) da far ritenere presuntivamente conseguito un grado di maturità sufficiente ad assorbire e superare le sofferenze soggettive connessi all'assenza della figura genitoriale paterna; per tale ragione la protratta mancanza di successivi contatti tra le parti anche dopo il 1985/86 non sarebbe qualificabile come perdurante violazione da parte del convenuto dei doveri giuridici di assistenza morale facenti capo al genitore;

-che non poteva ritenersi sussistente a seguito dell'incontro del 1985/86 un obbligo giuridico del padre di effettuare ricerche del figlio ed ulteriori approfondimenti in ordine alla effettiva paternità naturale, dopo che l'odierno attore aveva a sua volta mostrato disinteresse a curare ulteriori rapporti con lui. allontanandosi senza fornire propri recapiti e senza più ricercare ulteriori contatti durante i numerosi anni trascorsi sino alla richiesta di riconoscimento inoltrata nel 2013, coltivata prima in sede stragiudiziale, e poi con l'azione di accertamento di paternità.

In definitiva quanto emerso dalle risultanze probatorie non consente di ritenere provati gli estremi della condotta illecita in conseguenza della quale è stata proposta la domanda risarcitoria principale, sicchè quest'ultima va respinta.

4- Va egualmente rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale spiegata in riconvenzionale dall'avv. B., motivata dalla condotta silente e dall'indifferenza mostrata dall'attore rispetto ai numerosi tentativi del padre di invitarlo, dopo l'esito avuto dalle indagini genetiche effettuate nel giudizio di accertamento di paternità, ad instaurare contatti con sé e con i fratelli, documentati dalle numerose missive riportate in citazione.

Tale condotta avrebbe provocato nell'attore grave disappunto e rilevante turbamento psichico, anche in considerazione della propria età avanzata e delle patologie in precedenza sofferte essendo egli stato colpito da ictus nel 2007, e lesione della propria dignità.

Osserva il Tribunale che non è nella specie configurabile un danno ingiusto rilevante ex artt.2043 e 2059 c.civ. cagionato dal mero diniego del figlio di avere contatti o frequentazione con il padre, pur dopo l'accertamento della paternità biologica.

Nella specie non viene certamente in considerazione la violazione un dovere di assistenza materiale (configurabile solo nel caso di convivenza tra padre e figlio ex art.315 bis ultimo comma c.civ., oppure in caso di bisogno rilevante ex art.438 c.civ., che qui non è allegato) ma al più, astrattamente, la violazione del dovere di rispetto che ai sensi dell'art.315 bis cit. ultimo comma il figlio anche maggiorenne deve al padre. Senonchè tale dovere ha in sè natura (non giuridica ma) prettamente morale e sociale e pertanto non coercibile; in altri termini il ripristino di relazioni personali di frequentazione tra padre e figlio in situazione assimilabile alla presente è in certa misura oggetto di scelta personale non coercibile e rimessa alla sensibilità delle parti, e non di un obbligo giuridico la cui violazione sia sindacabile e sanzionabile in sede giudiziaria.

E comunque, anche ove si opinasse diversamente attribuendo al dovere di rispetto ex art.315 ultimo comma cit. valenza giuridicamente rilevante sul piano dell'illecito civile, occorrerebbe pur sempre dimostrare che la sua ingiustificata violazione abbia cagionato un difetto dell'assistenza morale che il figlio adulto debba prestare al genitore che ne sia effettivamente bisognoso, con conseguente grave e seria violazione dell'integrità psichica del secondo, rilevante sul piano del danno-conseguenza. Nella specie non è stato dimostrato che il rifiuto del M., sinora maturato, di incontrare il padre abbia cagionato effettivamente difetto di assistenza morale, con le conseguenze allegate in termini di turbamento soggettivo: peraltro come è pacifico il resistente ha formato, a seguito del matrimonio, un nucleo familiare con altri quattro figli, circostanza che non può fare presumere una situazione di significativa limitazione nelle proprie esigenze affettive; né potendo l'allegato turbamento soggettivo identificarsi con il disappunto conseguente all'iniziativa giudiziaria dello stretto congiunto, in astratto come si è visto consentita dall'ordinamento, anche se in concreto rimasta priva del necessario supporto probatorio.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.G. nei confronti di B.F., e su quella riconvenzionale proposta dal B. nei confronti del M. così provvede:

- rigetta la domanda proposta da M.G. nei confronti di B.F.;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal B.;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Conclusione

Così deciso in Taranto il 2 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.